



R.G. 2691/012  
C.Rov. 1553/012  
REP. 1553/012

## TRIBUNALE di PESARO

### ORDINANZA

nella causa civile n° 2691/2012 R.G. e promossa da :

Commerciale Giardini Osvaldo srl e Giardini Osvaldo (avv.A.Sisti e G.Chiarini) - ricorrenti -

contro

Ferramenta.Severi di Vecchiotti Dante sas (avv.D.Duranti e E.Arduini)

Il Giudice,sciogliendo la riserva,

ritenuto che sussiste la legittimazione di entrambe le ricorrenti, in quanto risultano la proprietaria e l'affittuaria dell'impresa che ha subito gli atti di concorrenza sleale, per cui su entrambe ricadono, anche se in misura ed incidenza diversa, le conseguenze negative dell'illecito;

ritenuto che non è contestato che Brandini Alessio, Colonnelli Dimitri e Corsini Claudio, già agenti per conto delle ricorrenti, svolgano ora la propria attività di procacciatori di affari per conto della resistente;

ritenuto che non è inoltre contestato che i detti agenti svolgano la propria attività per la resistente nelle stesse zone per cui la svolgevano per le ricorrenti;

ritenuto che i contratti di agenzia stipulati dai tre agenti prevedevano il divieto di concorrenza nelle zone di loro esclusiva competenza per un anno dalla data di risoluzione del rapporto, per qualsiasi causa fosse avvenuta (vedere sul punto i contratti prodotti);

ritenuto che i tre agenti sono receduti dal rapporto di agenzia a far data dal 5.3.2012, 21.3.2012 e 8.6.2012 (vedere le lettere di rescissione in atti);

1

ritenuto che appare certamente vincolante per i tre agenti il divieto di non concorrenza, non rilevando sul punto – come sopra evidenziato - i motivi della risoluzione del rapporto;

ritenuto che la resistente è stata formalmente avvisata dell'esistenza del patto di non concorrenza in capo ai tre agenti ( vedere lettera raccomandata del 10.8.2012);

ritenuto che il comportamento della resistente integra gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 2598, n 3 cc, in quanto la resistente si è comunque avvalsa di un mezzo illecito e quindi contrario ai principi della correttezza professionale;

ritenuto che peraltro il comportamento illecito è limitato all'uso degli ex agenti nelle zone in cui gli stessi esercitavano la propria attività per le ricorrenti;

ritenuto infatti che, stante il principio della libera concorrenza, non può certo vietarsi alla resistente di svolgere altrimenti la propria attività in qualunque zona e presso qualunque soggetto, anche presso i clienti delle ricorrenti, ,come certamente non può proibirsi alla resistente di avvalersi dei tre agenti in zone per le quali non vige il patto di non concorrenza, in quanto altrimenti si pregiudicherebbero indebitamente gli opposti diritti della resistente e dei tre agenti;

ritenuto che il periculum in mora è evidente, in quanto l'illecita attività degli agenti può determinare ed ha verosimilmente già determinato la perdita di parte della clientela;

ritenuto che appare sussistere la colpa della resistente, stante la formale diffida ricevuta;

ritenuto che pertanto sussistono i presupposti per la pubblicazione dell'ordinanza ex art 2600 cc;

ritenuto che al caso di specie è applicabile il disposto di cui all'art 614 bis cpc, in quanto si controverte non del rapporto di agenzia esistente tra le ricorrenti e gli agenti, ma degli atti di concorrenza illecita che la resistente ha realizzato nei confronti delle ricorrenti servendosi dei tre agenti;

ritenuto che appare congruo, al fine di evitare future violazioni, sanzionare l'eventuale inottemperanza all'ordine di inibitoria con una somma pari al valore dell'affare concluso in violazione dell'ordine;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza;

**per questi motivi**

2



inibisce alla società Ferramenta Severi di Vecchietti Dante & C sas di utilizzare per la propria attività commerciale la collaborazione di Colonnelli Dimitri, Corsini Claudio e Brandini Alessio;

limita il divieto per Colonnelli Dimitri alle province di Ancona e Macerata e fino al 20.3.2013 , per Brandini Alessio alle province di Siena, Arezzo e Grosseto e fino al 4.3.2013 e per Corsini Claudio alle province di Pesaro, Rimini e Forli' e fino al 7.6.2013;

condanna la resistente, in caso di inosservanza del divieto sopra imposto, al pagamento in favore delle ricorrenti di una somma pari al valore dell'affare che sarà concluso dall'agente;

ordina alla pubblicazione della presente ordinanza, per due giorni consecutivi, a cura dei ricorrenti ed a spese della resistente, sulle cronache locali delle province interessate del quotidiano "Il Resto del Carlino" e della rivista specializzata "Ferramenta & Casalingi" del gruppo editoriale Collins;

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite delle ricorrenti, che liquida in € 4.200,00, di cui € 300,00 per esborsi, oltre IVA e Cap come per legge.

Si comunichi

Pesaro 21.12.2012



Il Giudice  
dott. Davide Storti